Roma, 9 marzo 2010

PROCEDURA DI CONTROLLO DELLE COMPENSAZIONI IVA

(art. 10 del decreto legge n. 78 del 2009)

Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti
Settore Gestione Tributi
Ufficio Gestione Dichiarazioni

Controllo preventivo delle compensazioni Iva

Normativa e prassi di riferimento:

- Articolo 10 del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102
- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. 185430 del 21 dicembre 2009
- Risoluzione n. 286/E del 22 dicembre 2009
- Circolare n. 57/E del 23 dicembre 2009
- Circolare n. 1/E del 15 gennaio 2010

Nuove regole

Il decreto-legge n. 78 del 2009 ha introdotto nuove regole in materia di utilizzo in compensazione di crediti Iva:

1) La compensazione del credito Iva per importi superiori a 10.000 € annui può essere effettuata a partire dal **giorno 16** del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.

Nuove regole

Il decreto-legge n. 78 del 2009 ha introdotto nuove regole in materia di utilizzo in compensazione di crediti Iva:

2) I contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti Iva per importi superiori a 15.000 € annui hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del **visto di conformità** relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In alternativa, per i contribuenti sottoposti a controllo contabile, la dichiarazione deve essere firmata anche dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione.

Nuove regole

Il decreto-legge n. 78 del 2009 ha introdotto nuove regole in materia di utilizzo in compensazione di crediti Iva:

3) I soggetti che intendono effettuare la compensazione del credito Iva per importi superiori a 10.000 € annui sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i **servizi telematici** messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Nuove regole

Il provvedimento direttoriale del 21/12/2009 ha inoltre stabilito che:

4) la presentazione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni di crediti Iva per importi superiori a 10.000 € annui può essere effettuata a partire dal **10° giorno** successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni o delle istanze da cui tali crediti emergono.

Procedura di controllo

Per verificare il rispetto delle nuove regole è stata predisposta un'apposita **procedura automatizzata** che sottopone a specifici controlli, al momento della trasmissione telematica, tutte le deleghe contenenti compensazioni di crediti Iva.

Conseguenza del mancato superamento dei predetti controlli ➔ **scarto del modello F24** contenente la compensazione.

Controlli effettuati

1) Per compensazioni superiori a 10.000 €, si verifica che sia stata preventivamente presentata la relativa dichiarazione o istanza.

2) Per compensazioni superiori a 15.000 €, si verifica che la dichiarazione da cui emerge il credito sia dotata del visto di conformità o della firma dei soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione.

3) Si verifica che l'importo utilizzato in compensazione non sia superiore al credito risultante dalla relativa dichiarazione o istanza.

Tipologie di credito Iva

Tipologie di credito Iva (distintamente considerate):

1) Credito annuale proprio, emergente dalla dichiarazione annuale Iva.

2) Credito infrannuale proprio, emergente dalle istanze trimestrali.

3) Credito annuale derivante da opzione per il consolidato fiscale, emergente dalle dichiarazioni Iva presentate dalle società aderenti al regime.

4) Credito derivante da operazioni straordinarie, emergente dalle dichiarazioni/istanze presentate da soggetti interessati da operazioni straordinarie.

Decorrenza

- Crediti Iva annuali: anno d'imposta **2009**
- Crediti Iva infrannuali: 1° trimestre **2010**

Fino alla data di presentazione della dichiarazione Iva annuale relativa al 2009 (**mod. Iva 2010**), i crediti annuali 2008 e infrannuali 2009 possono essere utilizzati senza sottostare alle nuove regole.

Decorrenza

I crediti annuali 2009 e infrannuali 2010 continueranno ad essere controllati fino alla data di presentazione della dichiarazione Iva annuale relativa al 2010 (**mod. Iva 2011**).

Oltre tale data, eventuali deleghe di pagamento contenenti compensazioni di credito annuale 2009 o trimestrale 2010 saranno scartate.

Credito annuale

In dichiarazione

campi del **mod. Iva 2010**:

VX5, VY5, VL10, VD56

VX5	Importo da riportare in detrazione o in compensazione

VL10	*Eccedenza di credito non trasferibile (*)*

Credito annuale

In dichiarazione
campi del **mod. Unico 2010**:
col. 4 dell'apposito rigo del quadro RX (col. 5 se indicato in sez. II, nei casi consentiti)

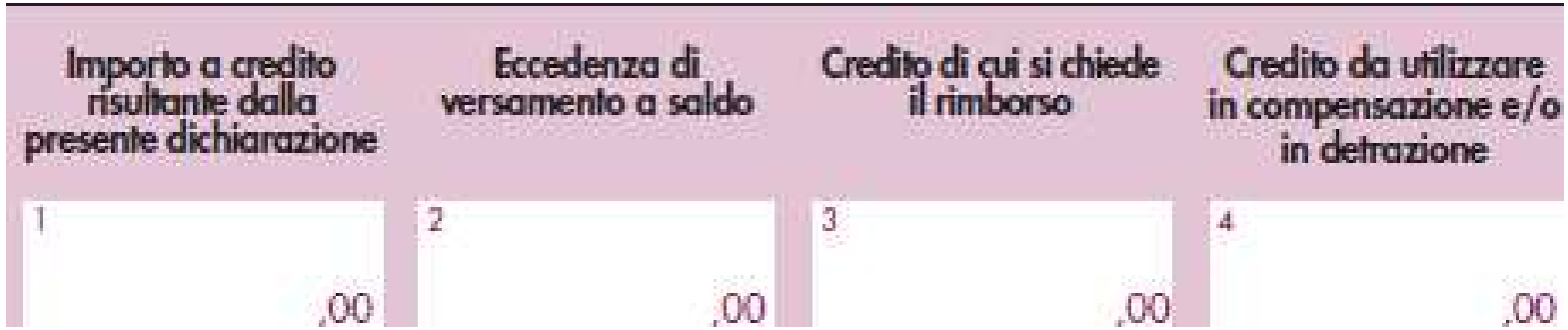

In F24
codice tributo: **6099**
anno di riferimento: **2009**

Esempio #1
(credito annuale)

Un contribuente intende pagare le ritenute operate mensilmente in qualità di sostituto d'imposta utilizzando in compensazione il credito annuale Iva relativo al 2009.

Presenta le seguenti deleghe di pagamento: …

Esempio #1
(credito annuale)

F24 del 16 gennaio 2010:			
cod. trib.	anno di rif.	importi a debito	importi a credito
6099	**2009**		**4.000**
1001	**2009**	**4.000**	
F24 del 16 febbraio 2010:			
cod. trib.	anno di rif.	importi a debito	importi a credito
6099	**2009**		**4.000**
1001	**2010**	**4.000**	
F24 del 16 marzo 2010:			
cod. trib.	anno di rif.	importi a debito	importi a credito
6099	**2009**		**4.000**
1001	**2010**	**4.000**	

Esempio #1
(credito annuale)

La presentazione delle deleghe di **gennaio** e **febbraio** non è soggetta a particolari vincoli, anche se è raccomandabile la trasmissione tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

La delega di **marzo** comporta il superamento del limite di compensabilità di 10.000 €. Affinché sia considerata validamente presentata, è necessario che siano rispettate le seguenti condizioni: …

Esempio #1
(credito annuale)

- ❖ entro il mese di febbraio 2010 deve essere stata presentata la dichiarazione Iva relativa all'anno 2009, con determinazione di un'eccedenza a credito almeno pari a 12.000 €;
- ❖ la delega deve essere trasmessa tramite i servizi telematici dell'Agenzia non prima del 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (non prima del 10/3 se la dichiarazione è presentata il 28/2);
- ❖ la delega deve avere data di addebito non precedente al 16/3.

Esempio #1
(credito annuale)

Data prot. telematico dichiarazione mod. Iva 2010: **28/2/2010**

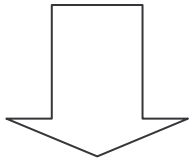

Data trasmissione mod. F24: (non prima del) **10/3/2010**

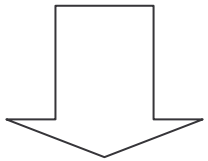

Data addebito F24: (non precedente al) **16/3/2010**

Crediti infrannuali

I crediti relativi ai primi tre trimestri di ciascun anno solare rappresentano un unico *plafond* che si alimenta progressivamente man mano che il contribuente presenta le istanze infrannuali su **mod. Iva TR**.

Crediti infrannuali

In istanza

campi del **mod. Iva TR**: TD6, TE51

TD6	IMPORTO DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE

In F24

codici tributo: **6036**, **6037**, **6038**

anno di riferimento: **2010**

Esempio #2
(crediti infrannuali)

Ad aprile 2010 un contribuente presenta l'istanza mod. Iva TR con la richiesta di utilizzare in compensazione il credito Iva maturato nel 1° trimestre 2010 per un importo pari a **9.000** €.

Il contribuente può utilizzare tale somma in compensazione senza dover attendere il 16 maggio.

Esempio #2
(crediti infrannuali)

A luglio 2010 il contribuente presenta una nuova istanza mod. Iva TR con la richiesta di utilizzare in compensazione il credito Iva maturato nel 2° trimestre 2010 per un importo pari a **7.000** €.

Di tale somma il contribuente può utilizzare immediatamente solo **1.000** € (avendo già speso 9.000 € relativi al 1° trimestre); i restanti **6.000** € potranno essere utilizzati solo a partire dal 16 agosto.

Esempio #2
(crediti infrannuali)

Data prot. telematico istanza mod. Iva TR: **1/7/2010**

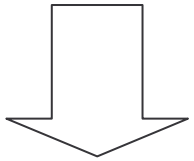

Data trasmissione mod. F24: (non prima del) **11/7/2010**

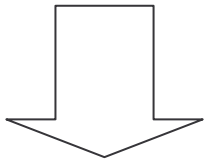

Data addebito F24: (non precedente al) **16/8/2010**

Compensazioni "Iva su Iva"

Il **provvedimento direttoriale del 21/12/2009** ha stabilito che, ai fini del raggiungimento dei limiti di 10.000 e 15.000 €, non sono computate le compensazioni utilizzate per i versamenti Iva periodici, in acconto, a saldo (compensazioni cc.dd. "interne").

La **circolare n. 1/E/2010** ha precisato che non concorrono al raggiungimento dei predetti limiti le compensazioni per le quali l'esposizione in F24 rappresenta una mera alternativa alla detrazione esercitabile in dichiarazione.

Compensazioni "Iva su Iva"

In F24

codici tributo a debito:

- ✓ da **6001** a **6013** (versamenti mensili e relativo acconto)
- ✓ da **6031** a **6035** (versamenti trimestrali e relativo acconto)
- ✓ da **6720** a **6727** (versamenti eseguiti da subfornitori)
- ✓ **6099** (versamento saldo annuale)

anno di riferimento: **2010**

Esempio #3
(compensazione "interna")

cod. trib.	anno di rif.	importi a debito	importi a credito
6099	**2009**		**16.000**
6001	**2010**	**16.000**	

La compensazione non rileva ai fini del raggiungimento dei limiti di 10.000 e 15.000 €, quindi la delega può essere trasmessa senza preventiva presentazione della dichiarazione Iva.

Esempio #4
(compensazione "esterna")

cod. trib.	anno di rif.	importi a debito	importi a credito
6099	**2009**		**16.000**
6494	**2009**	**16.000**	

La compensazione rileva ai fini del raggiungimento dei limiti di 10.000 e 15.000 €, quindi la delega non può essere trasmessa senza preventiva presentazione della dichiarazione Iva.

Esempio #5
(compensazione "esterna")

cod. trib.	anno di rif.	importi a debito	importi a credito
6099	**2009**		**16.640**
6099	**2008**	**16.000**	
8904	**2008**	**480**	
1991	**2008**	**160**	

La compensazione rileva ai fini del raggiungimento dei limiti di 10.000 e 15.000 €, quindi la delega non può essere trasmessa senza preventiva presentazione della dichiarazione Iva.

Compensazione “mista”

Qualora nella medesima delega siano contestualmente esposti sia debiti Iva che debiti di altra natura, i crediti Iva sono ripartiti tra i diversi debiti in base al seguente **criterio di imputazione delle compensazioni all’interno del modello F24**:

i crediti Iva, ordinati per periodo di formazione crescente, vengono prioritariamente attribuiti in compensazione “interna” (fino a capienza) e, per la parte eccedente, in compensazione “esterna”.

Esempio #6
(compensazione "mista")

F24 del 16/2/2010

cod. trib.	anno di rif.	importi a debito	importi a credito
6099	**2009**		**35.000**
6001	**2010**	**30.000**	
1040	**2010**	**20.000**	
saldo delega: 15.000			

Esempio #6
(compensazione "mista")

Secondo il criterio di imputazione, dei **35.000** € di credito Iva annuale 2009:

- **30.000** sono imputati al pagamento del periodico Iva relativo al mese di gennaio 2010 (compensazione "interna");
- i restanti **5.000** sono imputati al pagamento degli altri tributi esposti in delega (compensazione "esterna").

Di conseguenza, affinché la delega sia considerata validamente presentata non è necessario che sia stata preventivamente presentata la **dichiarazione annuale** Iva relativa al 2009.

Esempio #7
(compensazione "mista")

F24 del 16/5/2010

cod. trib.	anno di rif.	importi a debito	importi a credito
6099	**2009**		**26.000**
6036	**2010**		**15.000**
6004	**2010**	**30.000**	
1040	**2010**	**20.000**	
saldo delega: 9.000			

Esempio #7 (compensazione "mista")

Secondo il criterio di imputazione:

- i **26.000** € di credito Iva annuale 2009 (*plafond* 1) sono interamente imputati al pagamento del periodico Iva relativo al mese di aprile 2010 (compensazione "interna");
- dei **15.000** € di credito Iva infrannuale 2010 (*plafond* 2), **4.000** sono imputati al pagamento del periodico Iva relativo al mese di aprile 2010 (compensazione "interna"), mentre i restanti **11.000** sono imputati al pagamento degli altri tributi esposti in delega (compensazione "esterna").

Esempio #7 (compensazione "mista")

Di conseguenza, affinché la delega sia considerata validamente presentata:

- non è necessario che sia già stata presentata la **dichiarazione annuale** Iva;
- deve essere stata presentata entro il mese precedente l'**istanza infrannuale** da cui emerge un credito Iva relativo al 1° trimestre 2010 almeno pari a 15.000 €.

Consolidato fiscale

A seguito di opzione per il consolidato fiscale (artt. 117 e ss. del Tuir), le società aderenti al regime possono decidere di attribuire tutto o parte del proprio credito Iva annuale alla società consolidante, affinché questa lo utilizzi in compensazione per il pagamento dell'Ires dovuta a livello di gruppo.

In questi casi, la società consolidante si trova a "spendere" un credito Iva che emerge (in tutto o in parte) dalle dichiarazioni Iva presentate da soggetti diversi (società consolidate).

Consolidato fiscale

In dichiarazione

campi del **mod. Iva 2010**:

VX6, VY6

VX6	Importo ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale

Consolidato fiscale

In dichiarazione
campi del **mod. Unico SC 2010**: RX2 col. 5 (qualora si scelga di non anticipare la dichiarazione Iva)

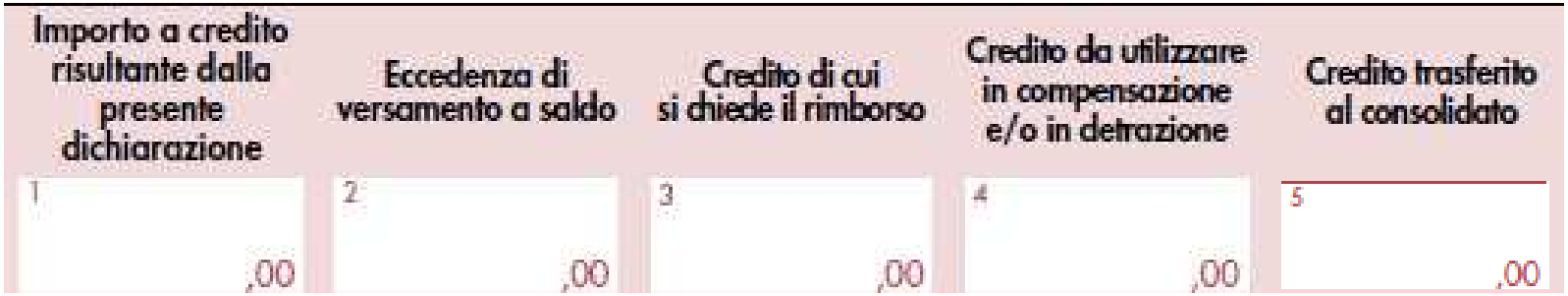

Importo a credito risultante dalla presente dichiarazione	Eccedenza di versamento a saldo	Credito di cui si chiede il rimborso	Credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione	Credito trasferito al consolidato
1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00

In F24
codice tributo: **6099**
anno di riferimento: **2009**
codice identificativo: **61**

Consolidato fiscale

Quindi una società consolidante può disporre di due diverse tipologie di credito Iva annuale:

1) il credito Iva annuale derivante dalla propria dichiarazione Iva, che la società sceglie di utilizzare in compensazione/detrazione di tributi relativi alla propria posizione fiscale individuale;

2) il credito Iva annuale derivante dalle dichiarazioni Iva delle società consolidate e/o della società consolidante che hanno deciso di "devolvere" la propria eccedenza Iva, in tutto o in parte, al pagamento dell'Ires dovuta a livello di gruppo.

Consolidato fiscale

In questi casi, per attribuire le compensazioni al *plafond* corrispondente, è necessario che **nei modelli F24 presentati in qualità di consolidante** la società indichi, in aggiunta ai propri dati anagrafici:

- il codice fiscale della società aderente al regime che ha ceduto la quota maggiore di credito (nel campo "codice fiscale del coobbligato, erede, …");
- il relativo codice identificativo "**61**".

Esempio #8
(consolidato fiscale)

Consolidato formato dalle società **Alfa** (consolidante) e **Beta** (consolidata).

Alfa chiude il periodo d'imposta 2009 con una eccedenza Iva a credito pari a **13.000** €, di cui sceglie di attribuire al consolidato **8.000** €, tenendo per sé i restanti **5.000** €.

Beta chiude il periodo d'imposta 2009 con una eccedenza Iva a credito pari a **9.000** €, che sceglie di attribuire interamente al consolidato.

Esempio #8
(consolidato fiscale)

In questo modo in capo ad **Alfa** si vengono a costituire due distinti *plafond* di credito Iva annuale:

1) il primo, pari a **5.000** €, relativo alla propria posizione fiscale individuale;

2) il secondo, pari a **17.000** €, relativo alla posizione fiscale del gruppo consolidato.

Affinché Alfa possa legittimamente utilizzare in compensazione il credito Iva attribuitole in qualità di consolidante per importi superiori a 10.000 € è necessaria la preventiva presentazione delle dichiarazioni Iva di Alfa e Beta da cui emerge il trasferimento del credito.

Esempio #8
(consolidato fiscale)

Dichiarazione di Alfa

VX2	**IVA a credito** (da ripartire tra i righi VX4, VX5 e VX6) ***o da trasferire*** *(*)*		13.000,00
VX3	Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righi VX4, VX5 e VX6)		,00
VX4	Importo di cui si richiede il rimborso		,00
VX5	Importo da riportare in detrazione o in compensazione		5.000,00
VX6	Importo ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale	Codice fiscale consolidante 1 c.f. Alfa	2 8.000,00

Esempio #8
(consolidato fiscale)

Dichiarazione di Beta

VX2	**IVA a credito** (da ripartire tra i righi VX4, VX5 e VX6) ***o da trasferire*** *(*)*		9.000,00
VX3	Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righi VX4, VX5 e VX6)		,00
VX4	Importo di cui si richiede il rimborso		,00
VX5	Importo da riportare in detrazione o in compensazione		,00
VX6	Importo ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale	1 Codice fiscale consolidante: c.f. Alfa	2 9.000,00

Esempio #8
(consolidato fiscale)

Alfa “spende” entrambi i crediti (quello proprio e quello da consolidato) indicando in F24 il codice tributo **6099** e l’anno di riferimento **2009**.

Per la corretta attribuzione delle compensazioni ai rispettivi *plafond* è fondamentale che Alfa utilizzi modelli F24 distinti per esporre le compensazioni relative al credito proprio e quelle relative al credito attribuitole in qualità di consolidante.

Esempio #8
(consolidato fiscale)

mod. F24 per *plafond* proprio

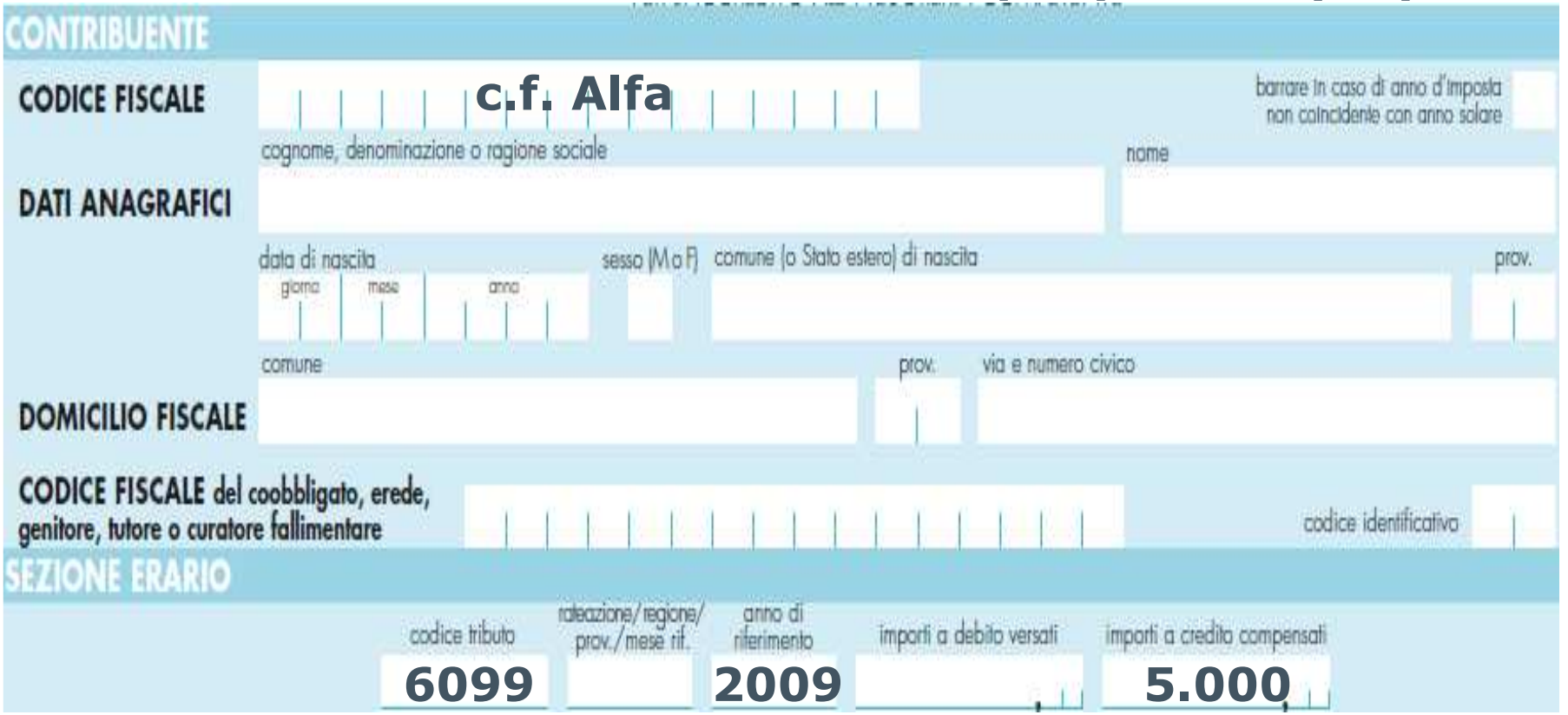

Esempio #8
(consolidato fiscale)

mod. F24 per *plafond* del consolidato

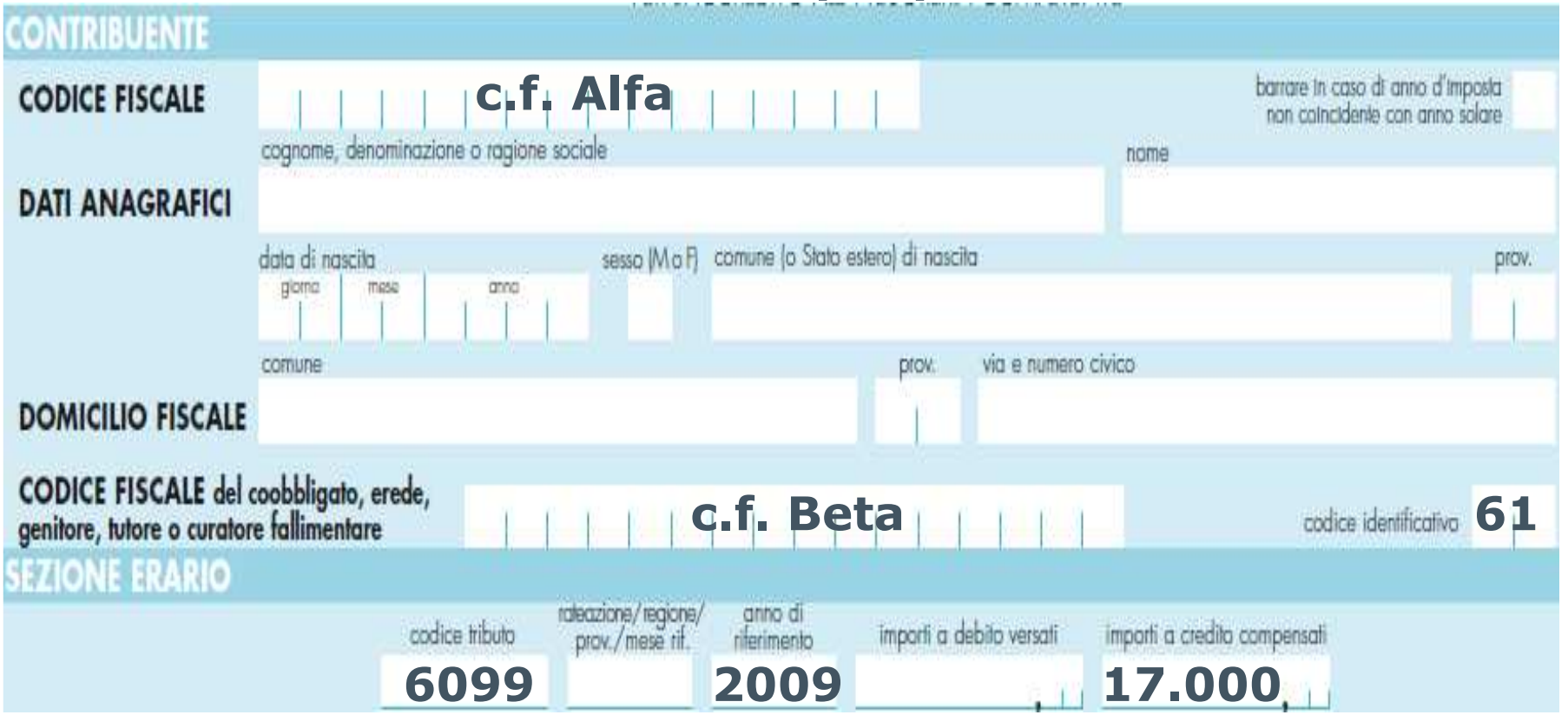

Operazioni straordinarie

A seguito di una operazione straordinaria può accadere che il credito maturato in capo ad un soggetto entri nella disponibilità di un altro soggetto, che può utilizzarlo in compensazione anche prima di presentare la dichiarazione in cui detto credito è recepito e "rigenerato" come credito proprio.

In questo lasso di tempo, quindi, il soggetto beneficiario dell'operazione straordinaria può trovarsi a "spendere" un credito Iva che non risulta dalla propria dichiarazione, bensì da quella di un altro soggetto.

Operazioni straordinarie

In questi casi, per attribuire le compensazioni al *plafond* corrispondente, è necessario che il soggetto utilizzatore del credito indichi nei relativi modelli F24, in aggiunta ai propri dati anagrafici:

- il codice fiscale del soggetto dalla cui dichiarazione emerge il credito utilizzato (nel campo "codice fiscale del coobbligato, erede, …");
- il relativo codice identificativo "**62**".

Esempio #9
(operazioni straordinarie)

La società **Delta** chiude l'annualità 2009 con un'eccedenza Iva a credito pari a **5.000** € (*plafond* 1).

La società **Gamma** chiude l'annualità 2009 con un'eccedenza Iva a credito pari a **100.000** € (*plafond* 2).

A gennaio 2010 Gamma viene incorporata da Delta.

Essendo Gamma estinta, **Delta** (incorporante) è tenuta a presentare per l'annualità 2009, oltre alla propria dichiarazione Iva, anche quella di Gamma (incorporata).

Esempio #9
(operazioni straordinarie)

Delta ha perciò la disponibilità di due distinti *plafond* per l'annualità 2009:

1) il primo, pari a **5.000** €, relativo alla propria posizione fiscale individuale;

2) il secondo, pari a **100.000** €, relativo alla posizione fiscale di Gamma (incorporata).

Affinché Delta possa legittimamente utilizzare in compensazione il credito Iva 2009 della società incorporata (*plafond* 2) per importi superiori a 10.000 € è necessaria la preventiva presentazione della dichiarazione Iva di Gamma da cui emerge il credito.

Esempio #9
(operazioni straordinarie)

Delta (incorporante) “spende” entrambi i crediti (quello proprio e quello di Gamma) indicando in F24 il codice tributo **6099** e l’anno di riferimento **2009**.

Per la corretta attribuzione delle compensazioni ai rispettivi *plafond* è fondamentale che Delta utilizzi modelli F24 distinti per esporre le compensazioni relative al credito proprio e quelle relative al credito maturato in capo a Gamma.

Esempio #9
(operazioni straordinarie)

mod. F24 per *plafond* 1

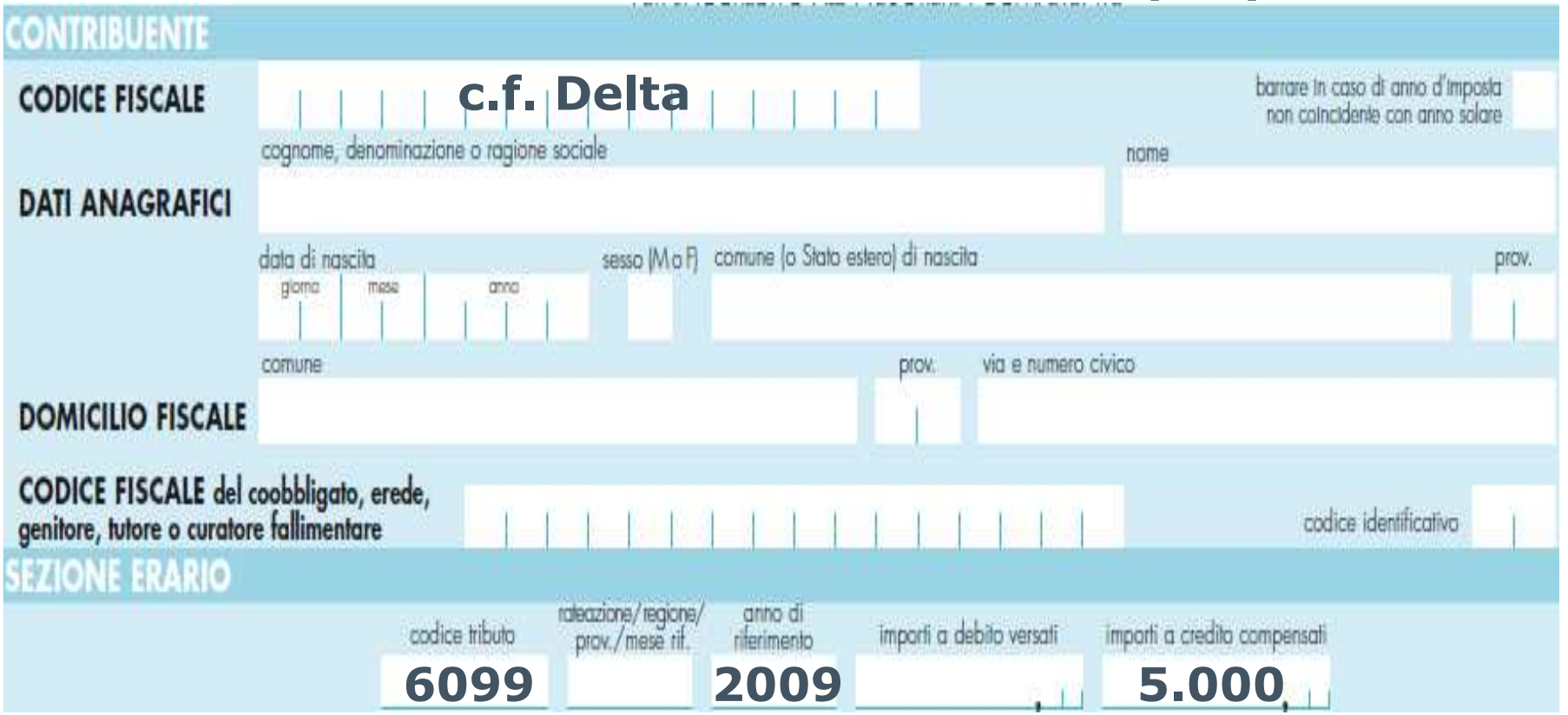

Esempio #9
(operazioni straordinarie)

mod. F24 per *plafond* 2

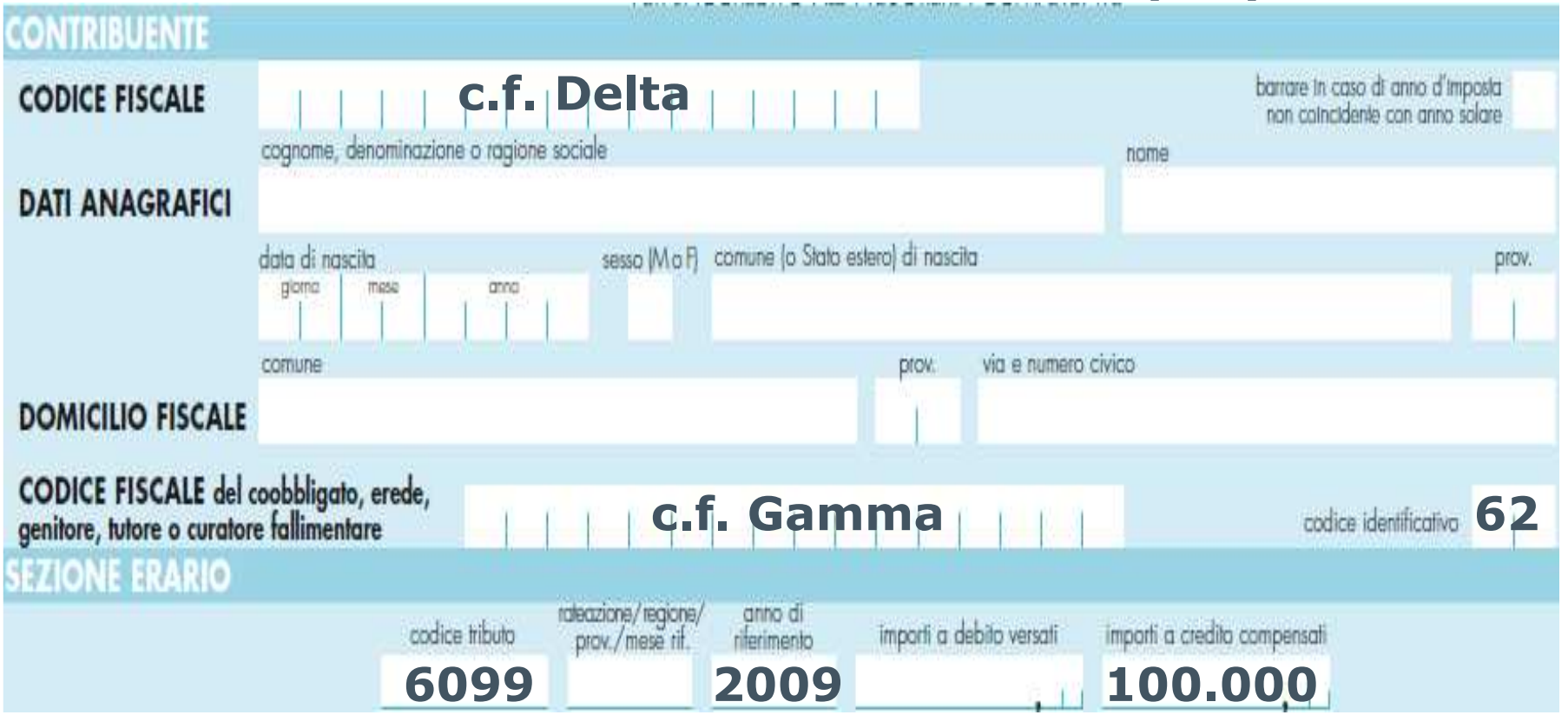

Trasmissione deleghe

Le deleghe di pagamento contenenti compensazioni di crediti Iva che comportano il superamento del limite di 10.000 € possono essere trasmesse:

- direttamente dai contribuenti, tramite i canali ***Entratel*** o ***Fisconline***;
- dagli intermediari abilitati, tramite il canale ***Entratel***.

Trasmissione deleghe (addebito)

Per le deleghe trasmesse da intermediari abilitati, l'addebito delle somme dovute può essere effettuato sul c/c bancario o postale del contribuente ovvero dell'intermediario abilitato, secondo quanto previsto dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 21/6/2007.

In caso di pagamento cumulativo mediante addebito su c/c dell'intermediario, qualora dal controllo delle compensazioni Iva emerga una anomalia che comporta lo scarto di una delega, si procede allo storno del relativo saldo dall'importo dell'addebito complessivamente richiesto.

Trasmissione deleghe (annullamento)

Gli F24 telematici possono essere **annullati** entro e non oltre il penultimo giorno lavorativo precedente la data di addebito, cioè prima che il pagamento sia definitivamente inoltrato alla banca/poste da parte dell'Agenzia delle Entrate. Stesso termine per l'annullamento di deleghe con saldo pari a zero.

L'operazione di annullamento è effettuabile:

- per gli utenti *Entratel*, tramite la funzione "Annulla" del menu "Documenti";
- per gli utenti *Fisconline*, tramite la funzione "Richiesta annullamento" del menu "Strumenti".

Trasmissione deleghe (annullamento)

In caso di **segnalazione di sospetta duplicazione** degli addebiti telematici (stesso codice fiscale, stesso saldo delega, stesse coordinate del conto di addebito), invece, l'intermediario può effettuare l'annullamento della delega duplicata entro le ore 20 della data di versamento indicata nel pagamento.

Importante:

L'annullamento deve riguardare la singola delega duplicata contenuta nell'invio successivo al primo.

Ricevute telematiche

Tutte le deleghe di pagamento pervenute a sistema sono sottoposte ad una serie di controlli, il cui esito è comunicato tramite ricevute telematiche.

A seguito della trasmissione di una delega di pagamento il sistema restituisce fino a 3 ricevute telematiche: …

Ricevute telematiche

Con la **1^ ricevuta** il sistema telematico comunica l'avvenuta accettazione del *file* ed assegna il n. di protocollo.

La **2^ ricevuta** comunica la presa in carico di ciascun pagamento e la correttezza formale dei dati in esso contenuti. Segnala inoltre l'attivazione del controllo delle compensazioni Iva, qualora presenti.

Ricevute telematiche

2^ ricevuta telematica

AGENZIA DELLE ENTRATE - SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL

PROTOCOLLO DI PAGAMENTO : 10011012394612034-00001
Data versamento : 10/01/2010
Importo versamento : 100.000,00

Successivamente sarà reso disponibile l'esito dell'elaborazione.

I pagamenti eseguiti con compensazioni di crediti IVA saranno oggetto di specifici controlli finalizzati alla verifica del rispetto dei requisiti previsti dall'art. 10 del decreto legge n. 78 del 2009. L'esito di tali controlli sarà successivamente reso disponibile con ulteriore ricevuta.

Ricevute telematiche

La **3^ ricevuta** comunica:

- in caso di presenza di compensazioni Iva che non hanno superato gli specifici controlli, lo scarto della delega con relativa motivazione;
- in tutti gli altri casi, l'esito della richiesta di addebito sulla base di quanto rendicontato dagli intermediari della riscossione.

Ricevute telematiche

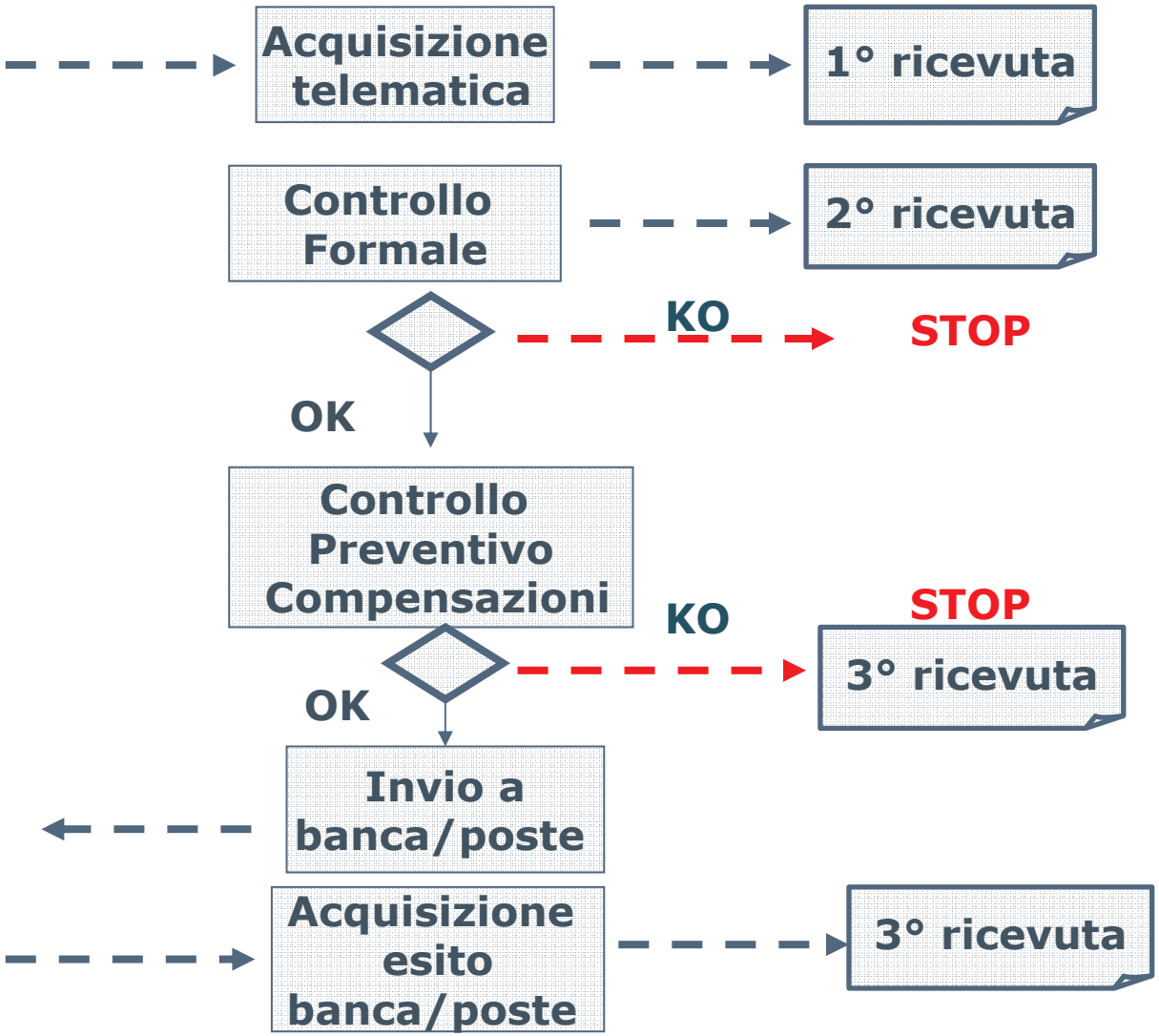

Ricevute telematiche

Gli esiti di scarto possono essere di 3 tipi:

1) Dichiarazione IVA o Istanza IVA TR assente
(per compensazioni che superano 10.000 €)

2) Dichiarazione IVA senza visto di conformità
(per compensazioni che superano 15.000 €)

3) Credito residuo disponibile non capiente

Ricevute telematiche

AGENZIA DELLE ENTRATE – SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL

RICHIESTA DI PAGAMENTO TELEMATICO – ESITO DEL VERSAMENTO

Il pagamento telematico con protocollo 10011012394612034-00001 del 10/01/2010 non ha superato il controllo delle compensazioni IVA (art. 10 del decreto legge n. 78 del 2009).

Si elencano di seguito i motivi di scarto, relativi al codice fiscale intestatario del credito AAABBB01A01H501J

Credito IVA: trimestrale Anno d'imposta: 2010

Istanza : ASSENTE

IL PAGAMENTO TELEMATICO E' DA CONSIDERARE NON EFFETTUATO

Li, 10/03/2010

Ricevute telematiche

AGENZIA DELLE ENTRATE – SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL

RICHIESTA DI PAGAMENTO TELEMATICO – ESITO DEL VERSAMENTO

Il pagamento telematico con protocollo 1001101239461203 4-00001 del 10/01/2010 non ha superato il controllo delle compensazioni IVA (art. 10 del decreto legge n. 78 del 2009).

Si elencano di seguito i motivi di scarto, relativi al codice fiscale intestatario del credito AAABBB01A01H501J

Credito IVA: annuale Anno d'imposta:2009

Visto di conformità / Firma revisore: assente

IL PAGAMENTO TELEMATICO E' DA CONSIDERARE NON EFFETTUATO

Li, 10/03/2010

Ricevute telematiche

AGENZIA DELLE ENTRATE – SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL

RICHIESTA DI PAGAMENTO TELEMATICO – ESITO DEL VERSAMENTO

Il pagamento telematico con protocollo 10011012394612034-00001 del 10/01/2010 non ha superato il controllo delle compensazioni IVA (art. 10 del decreto legge n. 78 del 2009).

Si elencano di seguito i motivi di scarto, relativi al codice fiscale intestatario del credito AAABBB01A01H501J

Credito IVA: annuale Anno d'imposta:2009

Superamento soglia disponibile

Protocollo telematico dichiarazione: 1007021530531620 7...

Importo credito indicato in dichiarazione: 80.000.00

Importo credito già prenotato/utilizzato in F24: 76.000,00

Importo credito residuo utilizzabile in F24: 4.000,00

IL PAGAMENTO TELEMATICO E' DA CONSIDERARE NON EFFETTUATO

Li, 10/04/2010

Cassetto fiscale

All'interno del "Cassetto fiscale" è stata prevista un'apposita sezione dedicata alle compensazioni Iva.

La nuova funzione consente ai contribuenti di monitorare l'utilizzo dei crediti Iva risultanti dalle dichiarazioni/istanze e di conoscere in ogni momento la propria disponibilità di credito.

Cassetto fiscale

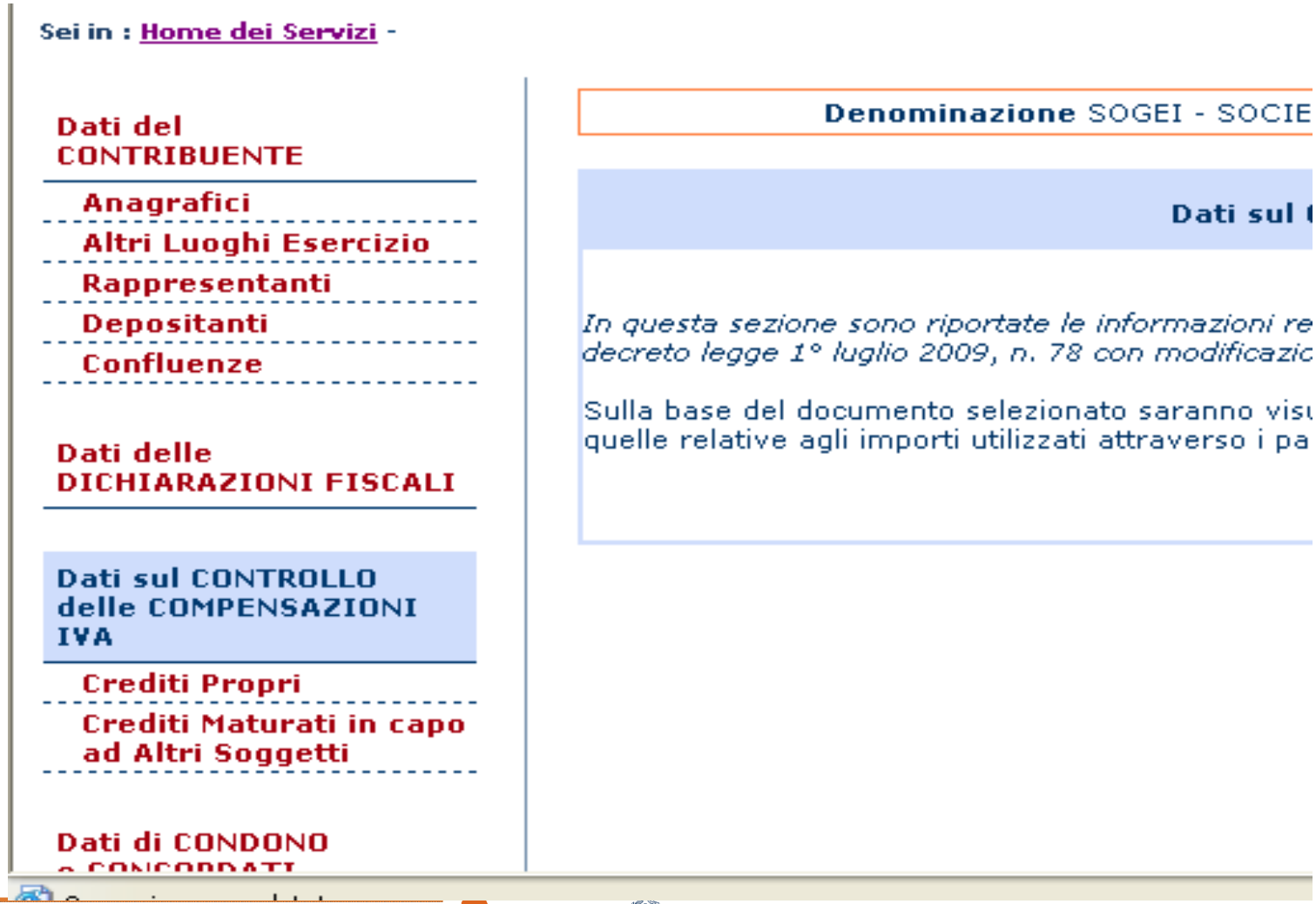

Cassetto fiscale

Dati sul CONTROLLO delle COMPENSAZIONI di CREDITI IVA PROPRI

Origine del Credito	Anno di riferimento	
	2009	2010
Dichiarazione IVA Annuale	dettaglio	
Istanze IVA Trimestrali		dettaglio

Cassetto fiscale

Dati sul CONTROLLO delle COMPENSAZIONI del CREDITO IVA ANNUALE

Credito relativo all'ANNO **2009**

Protocollo Telematico Dichiarazione	Data Presentazione Dichiarazione	Presenza Visto/Firma [1]	Credito Dichiarato	Credito Utilizzato in Compensazione [2] dettaglio utilizzi	Credito Residuo Disponibile
10020212510829992-0000001	2/2/2010		15.000,00	8.592,51	6.407,49
10030116171238122-0000001	1/3/2010	X	20.000,00	8.592,51	11.407,49

NOTA [1]: Presenza del visto di conformità o della firma del soggetto incaricato del controllo contabile.
NOTA [2]: L'importo può comprendere eventuali crediti indicati su deleghe trasmesse ma non ancora rendicontate.

Cassetto fiscale

Dati sul CONTROLLO delle COMPENSAZIONI del CREDITO IVA ANNUALE

Dettagli utilizzi del credito relativo all'ANNO **2009**

Data Riscossione	Protocollo Telematico	Stato	Codice Tributo	Periodo di Riferimento	Importo
18/1/2010	10011514380557728-0000018	rendicontato	6099	2009	8.592,51
				TOTALE:	8.592,51

Cassetto fiscale

Dati sul CONTROLLO delle COMPENSAZIONI dei CREDITI IVA TRIMESTRALI

Credito relativo all'ANNO **2010**

Protocollo Telematico Istanza	Data Presentazione Istanza	Credito Dichiarato nell'Istanza	Credito Dichiarato Complessivo	Credito Utilizzato in Compensazione [1]	Credito Residuo Disponibile
				dettaglio utilizzi	
-	-	0,00	0,00	5.472,50	0,00

NOTA [1]: L'importo può comprendere eventuali crediti indicati su deleghe trasmesse ma non ancora rendicontate.

Cassetto fiscale

Dati sul CONTROLLO delle COMPENSAZIONI di CREDITI IVA maturati in capo ad ALTRI SOGGETTI

Origine del Credito	Anno di riferimento	
	2009	2010
Consolidato Fiscale	dettaglio	

Cassetto fiscale

Dati sul CONTROLLO delle COMPENSAZIONI derivanti da CONSOLIDATO FISCALE

Credito relativo all'ANNO **2009**

Numero Dichiarazioni interessate	Totale Crediti Attribuiti	Credito Utilizzato in Compensazione [1]	Credito Residuo Disponibile
		dettaglio utilizzi	
3	6.860,00	4.860,00	2.000,00

NOTA [1]: L'importo può comprendere eventuali crediti indicati su deleghe trasmesse ma non ancora rendicontate.